



GRUPPO BANCO BPM

REGOLAMENTO – POLITICA DI IMPEGNO

Ultimo aggiornamento: 28 Marzo 2026

Indice

1	PREMESSA E GENERALITÀ.....	3
1.1	Oggetto.....	3
1.2	Finalità del documento.....	3
1.3	Perimetro di applicazione e modalità di recepimento	4
1.4	Riepilogo aggiornamenti	4
1.5	Riferimenti normativi	4
1.6	Definizioni.....	5
2	PRINCIPI GENERALI	6
2.1	Monitoraggio delle società partecipate	6
2.2	Dialogo con le società partecipate.....	7
2.3	Esercizio dei diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni.....	8
2.4	Comunicazione con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate.....	10
2.5	Gestione dei potenziali conflitti di interesse in relazione al proprio impegno.....	11
2.6	Trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario del fondo pensione	11

1 Premessa e generalità

1.1 Oggetto

La disciplina europea in materia di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (c.d. Shareholder Rights Directive II), recepita nell'ordinamento italiano, prevede che i gestori di attivi e gli investitori istituzionali adottino e comunichino al pubblico una politica di impegno che descrive le modalità con le quali:

- monitorano le società partecipate aventi azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario;
- dialogano con le società partecipate;
- esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni;
- collaborano con altri azionisti;
- comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate;
- gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al proprio impegno.

Sulla base della disciplina sopra richiamata, Anima SGR ha definito la presente Politica, che verrà aggiornata almeno annualmente e pubblicata sul sito internet di Anima SGR entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i 3 anni successivi al termine della sua validità.

La politica si applica i) a tutti i prodotti gestiti da Anima SGR; ii) al Fondo Pensione Aperto Arti & Mestieri, qualificato come investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), punto 2, del TUF.

Con riferimento agli accordi con clientela istituzionale di gestione individuale e collettiva (deleghe di gestione), la politica si applica in base agli accordi stessi, in conformità alla normativa vigente e al principio del "comply or explain".

1.2 Finalità del documento

Sulla base della disciplina sopra richiamata, Anima SGR ha definito la presente Politica, che verrà aggiornata almeno annualmente e pubblicata sul sito internet di Anima SGR entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i 3 anni successivi al termine della sua validità.

La politica si applica i) a tutti i prodotti gestiti da Anima SGR; ii) al Fondo Pensione Aperto Arti & Mestieri, qualificato come investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), punto 2, del TUF.

Con riferimento agli accordi con clientela istituzionale di gestione individuale e collettiva (deleghe di gestione), la politica si applica in base agli accordi stessi, in conformità alla normativa vigente e al principio del "comply or explain".

1.3 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento

Il Regolamento si applica ad Anima SGR.

Il Regolamento è redatto Servizio Investment Principles di Anima SGR.

Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Anima SGR.

Le modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono approvate e recepite come sopra previsto.

Potranno essere approvate dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta, le modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale, per mero adeguamento a modifiche normative e/o orientamenti delle autorità o associazioni competenti.

1.4 Riepilogo aggiornamenti

Progressivo	Data aggiornamento	Contenuto sintetico aggiornamento
1° aggiornamento	26/02/2021	Prima emissione e approvazione CdA
2° aggiornamento	25/02/2022	Revisione normativa annuale
3° aggiornamento	30/05/2023	Revisione normativa annuale e approvazione CdA
4° aggiornamento	31/12/2024	Revisione normativa annuale
5° aggiornamento	27/03/2026	Revisione normativa annuale e approvazione CdA

1.5 Riferimenti normativi

- Testo Unico della Finanza
- Provvedimento Unico Consob-Banca d'Italia sul Post Trading
- Regolamento emittenti
- Regolamento Covip in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione
- ANIMA – Strategia per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari detenuti dai prodotti gestiti
- ANIMA – Policy ESG

1.6 Definizioni

- **Addetti alle Funzioni di Gestione** - team di risorse (Gestori) che, in funzione delle deleghe **di gestione interne** attribuite, effettua le attività di investimento in relazione ai patrimoni gestiti.
- **Investitori istituzionali** – 1) un'impresa di assicurazione o riassicurazione come definite alle lettere u) e cc) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate ad esercitare attività di assicurazione o di riassicurazione nei rami vita ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto; 2) i fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo tenuto dalla COVIP e che rientrino tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica.
- **Gestore di attivi** – le SGR, le Sicav, le Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni e i soggetti autorizzati in Italia a prestare il servizio di gestione di portafogli.

2 Principi generali

2.1 Monitoraggio delle società partecipate

Il Regolamento è ispirato ai “Principi italiani di Stewardship” emanati da Assogestioni, ed all'EFAMA Stewardship Code, contenenti le raccomandazioni per l'attuazione di una serie di misure di *best practice*, finalizzate a stimolare il confronto e la collaborazione con gli emittenti a cui sono riferibili gli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio dei portafogli gestiti. Anima SGR applica tali principi di *best practice* sia agli emittenti italiani che esteri nei cui titoli sono investiti i patrimoni gestiti. L'applicazione di tali principi può avvenire secondo un criterio di proporzionalità, ad esempio stabilendo soglie di rilevanza con riferimento alle partecipazioni detenute nei portafogli gestiti, che consentano di individuare gli emittenti ritenuti maggiormente significativi.

In tale prospettiva, la SGR considera “emittenti significativi”, gli emittenti per i quali si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- i) il numero totale di azioni possedute da tutti i prodotti gestiti, risulti maggiore dell'1% del totale delle azioni emesse della stessa categoria;
- ii) la partecipazione rappresenti un peso rilevante nei prodotti gestiti, presumendosi per rilevante un peso superiore all'1% del “NAV” in almeno uno dei prodotti che abbiano in portafoglio le azioni.

Con riferimento agli strumenti finanziari degli emittenti diversi dalle azioni si applicano i medesimi criteri quantitativi facendo riferimento – per la prima percentuale – al numero totale dei medesimi strumenti finanziari emessi dall'emittente. L'accertamento circa la realizzazione delle suddette condizioni avviene su base trimestrale, in relazione ai dati rilevati l'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

Anche laddove la partecipazione complessiva dei prodotti risultasse inferiore alle suddette soglie, i Principi potranno essere applicati a discrezione della SGR, tenendo in debita considerazione la rilevanza dell'investimento detenuto, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo (ad esempio in relazione ad eventi particolari attinenti all'emittente).

I Principi saranno applicati tendenzialmente a quegli emittenti che superino le soglie di significatività in via stabile e continuativa; potranno non essere applicati allorché il superamento delle suddette soglie abbia comunque carattere temporaneo e/o rientri in una strategia di investimento di breve periodo.

L'attività di monitoraggio degli emittenti è finalizzata a tutelare ed incrementare il valore dei prodotti gestiti. Nei confronti degli emittenti significativi la SGR adotta tutte le misure e gli strumenti di monitoraggio che, in misura flessibile e proporzionale secondo valutazioni di opportunità, si applicano anche agli altri emittenti partecipati.

Il monitoraggio si indirizza principalmente all'analisi delle prospettive economiche-finanziarie e sulle tematiche di governo societario, oltre che ambientali e sociali, in particolare in presenza di potenziali criticità.

Il monitoraggio è condotto in via continuativa e prevede, tra l'altro:

- (i) le attività di controllo quantitativo sull'andamento del titolo e sul contributo alle performance del fondo;
- (ii) le analisi di dati e notizie diffusi su mezzi di informazione ed *information provider* e delle principali ricerche operate da analisti finanziari;
- (iii) la valutazione dei report finanziari periodici annunciati ed eventuale partecipazione alle connesse "*conference call*";
- (iv) gli incontri periodici con esponenti dell'emittente;
- (v) l'analisi dei comunicati e della documentazione pubblicata dagli emittenti, con particolare riferimento agli eventi societari sottoposti all'assemblea degli azionisti;
- (vi) i confronti con esperti del settore, consulenti legali indipendenti, ecc.

2.2 Dialogo con le società partecipate

L'attività di dialogo o *engagement* nei confronti degli emittenti è finalizzata a tutelare ed incrementare il valore dei portafogli gestiti e può essere attivata sia su iniziativa delle Funzioni di Gestione, che del Servizio Investment Principles, che del Comitato ESG.

La SGR individua alcune specifiche circostanze propedeutiche ad un intervento attivo nei confronti dell'emittente e ne definisce le modalità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la SGR valuta di attivarsi nei confronti dell'emittente allorché, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, riscontri le seguenti criticità:

- performance del titolo significativamente inferiori rispetto a quelle del settore;
- eventuali perdite rilevanti che possano intaccare il capitale sociale ed integrare l'ipotesi di cui all'art. 2446 del codice civile;
- proposte di operazioni straordinarie o modifiche all'assetto organizzativo, che possano alterare in misura significativa il profilo di rischio dell'emittente o possano trasformare sostanzialmente il suo modello di business;
- operazioni straordinarie e/o modifiche statutarie che possano pregiudicare i diritti degli azionisti o che comportino l'esercizio del diritto di recesso;
- problematiche significative in temi ambientali, sociali o di governo societario (ESG), selezionate in linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) a cui la SGR intende contribuire (SDGs 3, 12, 13, 16 e 17) e con i collegati indicatori di impatto negativo degli investimenti sui fattori di sostenibilità (PAI) che si è impegnata a considerare (PAI 4, 14 e 16), come illustrato nella propria Policy ESG;
- vicende giudiziarie o fiscali o controversie di carattere ambientale o sociale che coinvolgono l'emittente o suoi esponenti;
- proposte deliberative all'assemblea, per le quali emerga un orientamento difforme dal favorevole.

In tali circostanze la SGR può attivare *engagement* individuali o partecipare a iniziative di *engagement* collettivo con esponenti dell'emittente (management di riferimento o investor relator), per discutere o presentare in modo specifico le problematiche emerse.

I dettagli e i risultati delle attività di *engagement* vengono condivisi all'interno delle varie strutture della SGR sia per permettere un migliore monitoraggio dei profili ambientali, sociali e di governance degli emittenti, sia per permettere l'utilizzo delle informazioni acquisite nello svolgimento del processo di investimento.

Qualora i risultati degli *engagement* attivati indichino che le problematiche affrontate non possano considerarsi in via di risoluzione o miglioramento nell'orizzonte temporale dell'investimento, la SGR potrà decidere di dismettere gli investimenti nei titoli dell'emittente da tutti i portafogli.

La SGR privilegia comunque le iniziative di *engagement* collettivo, comprese quelle nei confronti di emittenti di titoli governativi e di organismi regolatori, sia come forma di esercizio dei diritti propri degli investitori che come forma di diffusione dei Principi di investimento Responsabile che si è impegnata ad applicare nell'interesse dei propri *stakeholder*.

Emittenti italiani

Nel caso di emittenti italiani, il principale strumento di *engagement* collettivo finalizzato al monitoraggio di una sana e prudente gestione e al presidio dei rischi dell'emittente consiste nel concorrere con altri investitori professionali, attraverso il Comitato dei Gestori (composto da rappresentanti delle SGR associate ad Assogestioni ed altri investitori istituzionali), alla presentazione di liste di candidati per l'elezione di membri di minoranza degli organi di amministrazione e controllo dell'emittente partecipato.

Nei confronti degli emittenti significativi, qualora nelle attività di monitoraggio e intervento sopra descritte emergano circostanze ritenute particolarmente problematiche e con potenziali effetti rilevanti sui prodotti gestiti, la SGR - a tutela degli investitori - valuta l'adozione di forme di *engagement* collettivo con altri investitori istituzionali, ad esempio attraverso le procedure previste dallo stesso Comitato dei Gestori.

L'*engagement* collettivo con altri investitori istituzionali è di norma ritenuto preferibile sia nei casi in cui la SGR ne sia promotrice (individualmente o collegialmente), sia nei casi di adesione ad iniziative promosse da altri investitori o organizzazioni non governative o associazioni di investitori. Tali iniziative possono riguardare, innanzitutto, la richiesta di (ulteriori) confronti collettivi con il management dell'emittente o con amministratori indipendenti e/o sindaci, nel rispetto delle regole di *best practice* riconosciute in materia monitoraggio ed *engagement*.

Eventuali iniziative volte all'esercizio dei diritti degli azionisti, in particolare ove siano richiesti "quorum" qualificati (ad esempio, convocazione di assemblea su richiesta dei soci, richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e/o presentazione di nuove proposte di delibera), nonché eventuali azioni di classe (c.d. *class action*) laddove consentite dalla normativa vigente, saranno preferibilmente assunte di concerto con altri investitori istituzionali, anche tramite le procedure del Comitato dei Gestori, nell'esclusivo interesse degli investitori dei prodotti gestiti.

Emittenti esteri

Nel caso di emittenti esteri l'*engagement* può avvenire mediante un dialogo diretto con le società, anche se generalmente viene svolto:

- in forma collettiva, attraverso l'adesione a mozioni, petizioni o iniziative simili promosse da organizzazioni non governative o associazioni di investitori attraverso piattaforme come Principles for Responsible Investments, CDP (Carbon Disclosure Project) e simili;
- in sede di partecipazione alle assemblee degli emittenti, attraverso l'esercizio del diritto di voto secondo la Policy di Anima SGR e nelle modalità di seguito specificate.

2.3 Esercizio dei diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni

La SGR ha definito una Policy di esercizio del diritto di voto che tiene conto dei fattori ESG e si impegna ad esercitare i propri diritti di voto in linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) n° 3, 12, 13, 16 e 17 a cui la SGR intende contribuire e con i collegati indicatori di

impatto negativo degli investimenti sui fattori di sostenibilità (PAI) che si è impegnata a considerare (PAI 4, 14 e 16), come illustrato nella propria Policy ESG.

La SGR elabora strategie per disciplinare l'esercizio dei diritti di intervento e di voto con riferimento agli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sui principali mercati nazionali ed internazionali e presenti nei portafogli dei prodotti gestiti, nell'esclusivo interesse degli investitori.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli su base individuale, Anima SGR non esercita il diritto di voto relativo alle azioni detenute dal cliente nel portafoglio gestito, salvo che il cliente stesso non abbia conferito apposita procura ai sensi dell'art. 24 del TUF o sia definito all'interno dell'accordo di gestione.

Con riferimento alle deleghe di gestione di investitori istituzionali, Anima SGR non esercita il diritto di voto salvo che non sia espressamente disciplinato dall'accordo di gestione.

L'analisi e l'individuazione degli eventi societari rilevanti è svolta mediante l'utilizzo di *information provider* e altri mezzi che riportano le informazioni diffuse dall'emittente o ad esso inerenti. Tale attività prende principalmente a riferimento le assemblee delle principali società quotate sui mercati di Europa, Stati Uniti e Giappone. In particolare, nel rispetto degli interessi degli investitori e delle esigenze di gestione, l'esercizio del diritto di voto avviene su quei mercati ove le attività amministrative di registrazione e di formulazione del voto risultino agevoli e generalmente non gravate da attività ed incombenze accessorie, autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni che comportino il blocco dei titoli concorrenti all'espressione del voto per periodi ritenuti eccessivi.

La valutazione in merito all'opportunità di intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto non si estende in via automatica a tutti i prodotti gestiti che detengano i titoli in esame. Tuttavia, in caso di coinvolgimento di più prodotti gestiti per una medesima assemblea, le espressioni di voto avvengono, generalmente, in maniera uniforme. L'ammontare dei titoli per i quali viene esercitato il diritto di intervento e voto in assemblea può non rappresentare la totalità dei titoli detenuti dai portafogli coinvolti, ma viene determinato in virtù delle valutazioni correnti in merito alle esigenze di tutela degli investitori e di mercato.

Il Comitato Investimenti viene reso edotto delle azioni predisposte in relazione all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società in cui è investito il patrimonio dei prodotti gestiti dalla Società nonché dell'eventuale presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi di amministrazione e/o controllo.

L'esercizio del diritto di voto deve sempre avvenire in maniera informata, sulla base delle informazioni pubblicate dalle stesse società oggetto di investimento o dai mezzi di informazione di normale utilizzo, a titolo esemplificativo: siti web delle società emittenti, stampa quotidiana e periodici, *informationprovider* finanziari e di dati, notizie e valutazioni ambientali (E), sociali (S) e di governance (G)), nonché delle eventuali analisi condotte da primarie società di ricerca specializzate nel *proxy voting*.

L'intervento ed il voto in assemblea possono avvenire, alternativamente:

- aderendo a servizi di *proxy voting*;
- delegando un dipendente o collaboratore della SGR o del Gruppo;
- delegando un soggetto terzo (legali, consulenti, ecc.).

Qualora l'intervento in assemblea avvenga per il tramite di un delegato, le istruzioni di voto definite dalla SGR sono vincolanti, pertanto il delegato non può discostarsene.

In particolare, nell'esercizio del diritto di intervento e di voto, la SGR si attiene ai seguenti principi:

- non può vincolare i titoli in portafoglio a patti parasociali (es. sindacati di voto o di blocco);
- può richiamare in qualsiasi momento i titoli di qualsiasi emittente eventualmente dati in prestito;
- esercita il diritto di voto in totale autonomia e indipendenza;
- qualora deleghi a terzi l'esercizio del diritto di intervento e di voto, devono essere precisate, all'interno della delega o di altra documentazione, esplicite istruzioni di voto;
- con riferimento alla presentazione delle liste di candidati per l'elezione in organi amministrativi e di controllo di società italiane, segue i principi ed i criteri individuati dal Comitato per la Corporate Governance di Assogestioni.

Se ritenuto opportuno e laddove consentito dalla normativa applicabile, la SGR ha la facoltà di porre domande scritte all'emittente prima dell'assemblea sulle materie all'ordine del giorno, comunicare all'emittente e/o tramite piattaforme collettive (ad esempio la PRI Collaboration Platform) le proprie intenzioni di voto, pubblicare sul proprio sito internet informazioni specifiche riguardo alle votazioni effettuate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per gli emittenti significativi sono monitorate con particolare attenzione le seguenti tipologie di operazioni formalizzate in una proposta di deliberazione assembleare:

- tutte le operazioni sul capitale sociale, incluse quelle che coinvolgono categorie speciali di azioni o di altri strumenti finanziari e le relative assemblee speciali (es. aumenti o riduzioni di capitale, nuove emissioni, conversioni, modifica dei diritti, ecc.);
- tutte le operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisizioni o cessioni di rami di azienda o di partecipazioni rilevanti, emissioni di prestiti obbligazionari, operazioni con parti correlate significative, ecc.);
- modifiche statutarie che incidano sull'oggetto sociale, sulle regole di governo societario e sui diritti degli azionisti;
- bilancio di esercizio e politiche retributive;
- nomina degli organi sociali (incluso il rappresentante comune di categoria, ove previsto);
- temi ambientali, sociali o di governo societario (ESG) individuati in linea con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nro 3, 12, 13, 16 e 17 e con i principali effetti negativi dell'investimento (PAI) 4, 14, e 16 considerati nella propria Policy ESG;
- eventuali azioni sociali di responsabilità.

Nei casi in cui sia valutato che l'esercizio del diritto di voto non si ritenga possa tradursi in un vantaggio o interesse per i prodotti gestiti, ovvero in eventuali ipotesi di mancanza di informativa adeguata e sufficiente per manifestare il voto in modo consapevole, la SGR non esercita il diritto di voto o esercita l'astensione.

In apposita procedura organizzativa sono disciplinati i processi e le attività di dettaglio, inclusi i criteri e le modalità di esercizio dei diritti di intervento e di voto.

2.4 Comunicazione con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate

Anima SGR comunica al pubblico la modalità di attuazione della presente politica tramite una relazione che viene resa disponibile sul sito web della SGR entro il 28 febbraio di ciascun anno, a partire da febbraio 2022, con riferimento all'attività di impegno dell'anno precedente e secondo le disposizioni della politica vigente nel periodo di riferimento. La relazione annuale rimane a disposizione del pubblico per almeno 3 anni a decorrere della data di pubblicazione.

Per quanto riguarda la clientela istituzionale, la SGR fornisce la presente policy all'atto della stipula del contratto.

Inoltre, la SGR assicura la trasparenza circa le modalità con cui i diritti di voto sono esercitati anche all'interno della documentazione contabile periodica dei prodotti gestiti e tramite la pubblicazione sul sito web aziendale di informazioni e dati sulle votazioni effettuate. L'informativa periodica conterrà specifiche informazioni riguardanti le assemblee degli emittenti significativi nelle quali i diritti di intervento e di voto sono stati esercitati, e le iniziative di *engagement* attivate nei confronti degli emittenti significativi stessi.

Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla SGR.

2.5 Gestione dei potenziali conflitti di interesse in relazione al proprio impegno

La SGR non esercita il diritto di intervento e di voto e non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali nelle situazioni in cui sussistono conflitti di interesse con emittenti rientranti nella definizione di "soggetti correlati" come definiti nelle policy e procedure in materia, adottate dalla SGR¹, ovvero, nelle assemblee di tali emittenti.

Qualora si verifichi che tra gli emittenti significativi figurino emittenti in conflitto di interesse in quanto inclusi nella nozione di "soggetti correlati" ai sensi delle vigenti policy e procedure aziendali, la SGR, di norma, limiterà l'applicazione dei Principi di Stewardship all'attività di monitoraggio, astenendosi da forme di *engagement* individuale e collettivo, dall'intervento o voto alle assemblee e, per gli emittenti italiani, dalla presentazione di liste di minoranza per gli organi sociali.

La SGR, inoltre, richiede che i *proxy advisor* effettuino *disclosure* periodicamente aggiornate dei propri conflitti d'interesse rispetto alle società su cui elaborano le raccomandazioni per l'esercizio del diritto di voto.

2.6 Trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario del fondo pensione

La delibera COVIP del 2 dicembre 2020 relativa al regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione prevede l'effettuazione di comunicazioni al pubblico aventi ad oggetto, rispettivamente, la politica di impegno e la strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi.

In relazione a quanto previsto dalla Delibera Covip sopra citata, la SGR mette a disposizione del pubblico all'interno del sito web dedicato al Fondo Pensione Aperto Arti & Mestieri sia la presente Politica di Impegno sia le relative modalità di attuazione secondo le tempistiche precedentemente indicate (cfr. paragrafi 1 e 5).

¹ Sulla base della nozione di "soggetti correlati" prevista dalla vigente "Politica di gestione dei conflitti di interesse" (alla quale si rinvia) e dell'attuale struttura societaria del Gruppo Anima, gli emittenti ai quali trova applicazione la presente disposizione sono: i) la controllante; ii) gli emittenti azionisti che esercitano influenza notevole sulla controllante anche tramite patto parasociale; iv) gli emittenti con i quali società del Gruppo Anima abbiano stipulato accordi di collocamento significativi; iv) gli emittenti che abbiano stipulato con società del Gruppo Anima convenzioni di Depositario; outsourcer cui la SGR ha esternalizzato propri servizi.

Inoltre, la SGR assicura la trasparenza circa le modalità con cui i diritti di voto sono esercitati anche all'interno della documentazione contabile periodica del fondo pensione e tramite la pubblicazione sul sito web aziendale di informazioni e dati sulle votazioni effettuate.